

Pagamento degli stipendi solo con strumenti tracciabili

I commi 910-914 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 prevedono che, a far data dall'1.7.2018, i datori di lavoro o committenti debbono corrispondere ai lavoratori la retribuzione od ogni suo anticipo attraverso una banca o un ufficio postale, con uno dei seguenti mezzi tracciabili:

- bonifico su conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contante presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o un suo delegato in caso di comprovato impedimento. Nello specifico il comma 910 stabilisce che l'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è:
 - o il coniuge;
 - o il convivente;
 - o un familiare, in linea retta o collaterale, di età non inferiore a 16 anni.

Si evidenzia che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Pertanto è fatto divieto di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro che intercorre tra le parti (subordinato, co.co.co, cooperativa).

Esclusioni

L'obbligo non si applica;

- ai rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni;
- ai rapporti di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici.

Regime sanzionatorio

Per la violazione dell'obbligo di utilizzare strumenti tracciati per la corresponsione delle retribuzioni è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000,00 e 5.000,00 euro.

Busto Arsizio (VA), 26 gennaio 2018